ocumento 19/09/2008 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 19/09/2008

Riferimento PROT. CNI N. 1391

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI CIVILI AMBIENTALI E DEGLI INGEGNERI INDUSTRIALI – IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Testo Viene richiesto parere sulla corretta interpretazione dell'art. 46, comma 1, lett. a) e b) del DPR 328/2001 e quindi sulle competenze professionali degli ingegneri civili e ambientali e degli ingegneri industriali in materia di impianti e di certificazione energetica.

Sulle anzidette questioni è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per quanto concerne il primo quesito, è opinione del Consiglio Nazionale che laddove l'art. 46, comma 1, lett. a), DPR 328 parla di "…..sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio", significa che l'ingegnere civile e ambientale ha competenza per i sistemi e gli impianti nelle costruzioni civili, nonché per i sistemi e gli impianti per l'ambiente e il territorio, ovvero che gli competono le attività professionali relative a tutta l'impiantistica interna agli edifici e alle costruzioni civili in genere, ed inoltre quelle relative a tutta l'impiantistica di infrastrutturazione dell'ambiente e del territorio.

Mentre, l'art. 46, comma 1, lett. b), DPR 328/2001, laddove parla di "…… impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia" a parere del Consiglio Nazionale stabilisce che l'ingegnere industriale ha competenza esclusiva per gli impianti per la produzione e la trasformazione dell'energia e competenza concorrente con l'ingegnere civile e ambientale per le reti di distribuzione dell'energia.

Ovviamente, invece, i laureati secondo il vecchio ordinamento, iscritti in tutti e tre i settori, non hanno limitazioni di competenza.

Non sembra quindi corretta la conclusione dell'Ordine provinciale sul punto.

Venendo al quesito sui tecnici abilitati alla certificazione energetica, la materia è in piena evoluzione.

L'art. 1, comma 6, del DM 19 febbraio 2007, come modificato dall'art. 1 del DM 26 ottobre 2007, qualifica come tecnico abilitato il soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici Ordini e Collegi professionali.

E' palese quindi il rimando alla disciplina sul punto delle singole professioni, al fine di individuare quali sono i professionisti abilitati.

Così come è evidente che la genericità della previsione complica il lavoro dell'interprete, chiamato a dare sostanza ad una indicazione operata con la tecnica del rinvio, solo apparentemente precisa.

Ma la materia è stata anche fatta oggetto di un recentissimo intervento.

Il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"), pubblicato nella G.U., s.g., n. 154 del 3 luglio 2008, ha un Allegato III intitolato: METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

Si riporta il punto 2.2 ("Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") dell'Allegato III citato:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio

ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni".

La nuova disposizione è quindi più ampia e più dettagliata rispetto all'art. 1, comma 6, DM 19/2/2007 e contiene delle innovazioni di non poco conto.

Particolarmente interessante, ad es., è la parte che dispone che ove il tecnico individuato non sia in tutto o in parte competente, egli possa e debba collaborare con altro tecnico abilitato, in maniera tale che la sua incompetenza sia superata e che il gruppo così costituito sia dotato della professionalità richiesta per legge.

Oltre alla conferma che il tecnico abilitato opera soltanto all'interno delle proprie competenze, però, il periodo finale del punto 2 del paragrafo 2 dell'Allegato in esame, nel permettere a Regioni e Province autonome – ai soli fini della certificazione energetica – di individuare come tecnici abilitati anche soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, previa frequenza e superamento di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sembra allargare le maglie dei soggetti abilitati, dando la stura all'ingresso generalizzato dei diplomati nelle discipline tecniche e scientifiche.

Anche l'individuazione non omogenea ed uniforme, ma differenziata regione per regione sembra, in linea di principio, censurabile.

I contenuti della recentissima normativa andranno quindi attentamente esaminati e studiati nelle loro implicazioni.

Alla luce di quanto sopra, considerata la disciplina contenuta nel DPR 328 e il percorso universitario sostenuto, data l'obiettiva estensione operata dal d. lgs 115/2008 sul punto, il Consiglio Nazionale è dell'avviso che in generale anche l'ingegnere industriale sia abilitato alla certificazione energetica degli edifici.

Eventuali limitazioni andranno rinvenute in base alle caratteristiche del caso concreto, che qui ovviamente non è possibile analizzare.

Si rammenta, comunque, che attualmente l'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 6 d.lgs 19/8/2005 n. 192 non è operativo – se non per le singole Regioni che hanno legiferato in materia (ad es. Lombardia, Emilia Romagna) – ed è a tutti gli effetti sostituito da un "attestato di qualificazione energetica" (v. anche la recente circolare CNI 28/4/2008 n. 155).

Tutto quanto sopra deve intendersi nei limiti dei dati e della normativa, anche attuativa, disponibile, non escludendo sviluppi e approfondimenti futuri e fatte salve, come detto, eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dagli organi competenti.

Sul tema delle competenze professionali, infine, si ricorda la recente pubblicazione n. 103/2008 del Centro Studi CNI.

Allegato: punto 2 dell'ALLEGATO III al d.lgs. 30/5/2008 n. 115.